SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 luglio 1998.

Disposizioni urgenti concernenti gli interventi per il superamento dell'emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 2807).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 2318/FPC in data 23 aprile 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 24 aprile 1993;

Vista l'ordinanza n. 2319/FPC in data 22 maggio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1993;

Vista l'ordinanza n. 2323/FPC in data 25 giugno 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1993;

Vista l'ordinanza n. 2333/FPC in data 4 ottobre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 1993;

Vista l'ordinanza n. 2380/FPC in data 31 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'8 aprile 1994;

Vista l'ordinanza n. 2387/FPC in data 8 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 13 luglio 1994;

Vista l'ordinanza n. 2389/FPC in data 21 luglio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994;

Vista l'ordinanza n. 2398 in data 4 gennaio 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1995;

Vista l'ordinanza n. 2402 del 31 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1995;

Vista l'ordinanza n. 2416 in data 13 dicembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995;

Vista l'ordinanza n. 2459 in data 13 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 1996;

Vista l'ordinanza n. 2556 in data 16 aprile 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1997;

Vista l'ordinanza n. 2698 in data 29 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1997;

Acquisita l'intesa del presidente della regione Toscana con nota n. 101/7879/8.6.1 del 9 luglio 1998;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente con nota n. GAB/98/13337/B2 del 13 luglio 1998;

Considerato che la problematica ambientale di risanamento della laguna di Orbetello ha richiesto, nel corso del tempo, una serie di interventi infrastrutturali di particolare complessità ed onerosità;

Considerato che le opere progettate sono di prossima ultimazione e che occorre garantirne il passaggio alla gestione ordinaria degli enti territoriali competenti;

Considerato che occorre, in tale prospettiva, unificare le due gestioni commissariali attualmente esistenti;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Toscana è nominato, fino al 30 giugno 1999, commissario delegato in sostituzione dei commissari Adalberto Minucci e Hubert Corsi per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili, necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti come meglio specificato nelle ordinanze citate in premessa.

2. In particolare il commissario provvede a completare le procedure degli interventi già realizzati dai commissari uscenti, a completare gli interventi avviati e a realizzare, avvalendosi delle risorse già assegnate ai predetti commissari e ancora disponibili nonché dei fondi di cui all'art. 5, comma 1, gli interventi di risanamento della laguna di Orbetello, da definire nell'ambito del piano di cui al medesimo articolo, comma 2.

3. Il commissario provvede altresì ad assicurare la gestione delle opere di cui al comma precedente nelle more dell'individuazione del soggetto gestore delle medesime ai sensi della normativa vigente.

4. Il commissario provvede infine alla realizzazione degli ulteriori interventi, anche infrastrutturali, necessari per il definitivo superamento della crisi ambientale della laguna, a completamento di quelli già realizzati, avvalendosi delle ulteriori risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dal Ministero dell'ambiente.

Art. 2.

1. Il commissario delegato per l'espletamento del proprio incarico può nominre un vice commissario.

2. Il commissario delegato può avvalersi oltre che delle strutture regionali, anche delle strutture tecniche e amministrative della prefettura di Grosseto e degli enti locali interessati alla attuazione degli interventi previsti.

3. I commissari uscenti Adalberto Minucci e Hubert Corsi, entro quindici giorni alla data della presente ordinanza, provvedono a redigere una dettagliata relazione da cui risulti lo stato di consistenza delle opere già realizzate, di quelle in corso di realizzazione e di quelle programmate, i rapporti contrattuali in corso, le risorse finanziarie utilizzate e quelle ancora disponibili con l'indicazione degli eventuali impegni già assunti. La relazione è trasmessa al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e al Dipartimento della protezione civile.

4. Si applicano ai provvedimenti del commissario delegato le disposizioni e le deroghe alla normativa vigente già disposte con ordinanza n. 2318/FPC del 23 aprile 1993, art. 2, con ordinanza n. 2333/FPC del 4 ottobre 1993, art. 2, con ordinanza n. 2380/FPC del 31 marzo 1994, art. 3, con ordinanza n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, art. 2, comma 2, con ordinanza n. 2416 del 13 dicembre 1995, art. 3, con ordinanza n. 2556 del 16 aprile 1997, art. 3, come integrata con ordinanza n. 2698 del 29 ottobre 1997.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, al fine di favorire l'organica collaborazione tra tutte le amministrazione interessate si avvale di un comitato dallo stesso presieduto e composto dai sindaci dei comuni di Orbetello e Monte Argentario e dal presidente della provincia di Grosseto.

Art. 4.

1. Il gruppo tecnico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, fornisce il supporto tecnico-scientifico al commissario delegato.

Art. 5.

1. Per il completamento delle opere e degli interventi di emergenza, urgenti ed indifferibili, necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 miliardi, alla cui copertura finanziaria si fa fronte mediante parziale utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 7725, unità previsionale di base 4.2.1.3, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, esercizio finanziario 1998. Le erogazioni finanziarie al commissario delegato sono disposte con le medesime modalità previste dalle ordinanze citate in premessa.

2. Il commissario delegato, sulla base delle risorse di cui al comma 1, nonché di quelle ancora disponibili, già assegnate ai commissari uscenti, definisce il piano degli interventi. Il piano è trasmesso per la presa d'atto al Ministero dell'ambiente. Il Ministero dell'ambiente prende altresì atto dei progetti esecutivi degli interventi previsti nel piano; l'avvenuta presa d'atto è condizione per la relativa realizzazione.

3. Il piano può essere rimodulato ed integrato con le medesime procedure di cui al comma precedente.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A6314

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 12 giugno 1998, n. **236**.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 agosto 1995, n. 413, concernente il regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLA SANITÀ, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto il regolamento CEE n. 880/92 del 23 marzo 1992, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica;

Visto il regolamento CEE n. 1836/93 del 29 giugno 1993, concernente un sistema di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, concernente: «Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale»;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, recante «Norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit»,

Udito il parere reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nella adunanza del 18 maggio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. GAB/98/10005/A6 in data 28 maggio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro in data 2 agosto 1995, n. 413, citato nelle premesse è sostituito dal seguente:

«*2.* Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicata al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.».

2. L'articolo 2, comma 4, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«*4.* Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.».

Art. 2.

1. L'articolo 3, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolamento, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».

2. Il comma 2 dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

«*2.* Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.».

3. Allo stesso articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4.* Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.».

Art. 3.

1. L'articolo 10, comma 5, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

«*5.* Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, convertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti» - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento.».

2. L'articolo 14, comma 2, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è così modificato:

«*2.* Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 «Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti»

- cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.».

Art. 4.

1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è sostituito dal seguente:

«*1.* I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecoaudit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di propria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi.».

Art. 5.

1. All'articolo 17 del decreto 2 agosto 1995, n. 413, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*2.* Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 giugno 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 213

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposiozioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio del 23 marzo 1992 concernente un sistema comunitario di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L99 dell'11 aprile 1992.

— Il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 168/1 del 10 luglio 1993.

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 («Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri») è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 2 *(Composizione e funzionamento del Comitato).* — 1. Il Comitato è composto dal presidente e da un vice presidente, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente di cui:

a) quattro membri designati dal Ministero dell'ambiente;

b) due membri designati dal Ministero della sanità;

c) quattro membri designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

d) due membri designati dal Ministero del tesoro.

2. *Tutti i membri del Comitato debbono essere scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza. A pena di immediata decadenza essi non possono esercitare, nei campi di competenza del Comitato, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. La decadenza è dichiarata con decreto del Ministro dell'ambiente, previa contestazione formale dell'incompatibilità, in caso di mancata eliminazione della medesima nel termine di quindici giorni, ferma restando l'ipotesi indicati al comma 9. Per almeno un anno dalla cessazione dell'incarico i membri del Comitato non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. Le norme procedurali attinenti al funzionamento del Comitato sono stabilite con apposito regolamento interno adottato dal Comitato stesso ed approvato dal Ministro dell'ambiente. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, su formale richiesta del Ministro dell'ambiente i membri*

del Comitato che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche sono posti in posizione di comando presso il Comitato stesso, con oneri stipendiali, diretti e riflessi, a carico dell'amministrazione di appartenenza.

3. I componenti del Comitato, ivi compresi, il presidente ed il vice presidente, durano in carica tre anni e non possono essere confermati, salvo che in sede di primo rinnovo.

4. *Il presidente, al momento della nomina, conferisce delega al vice presidente per quanto attiene tutte le attività di una delle sezioni in cui si articola il Comitato ai sensi del comma 5 del presente articolo. Il presidente e il vice presidente presiedono le riunioni di ciascuna delle due sezioni in cui si articola il Comitato e rappresentano l'organismo competente, per la parte di loro competenza, in tutte le sedi nazionali ed internazionali. Nelle materie disciplinate dal presente decreto, il presidente e il vice presidente rappresentano altresì la posizione italiana nei confronti degli organismi comunitari, secondo le direttive fornite dal Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. In caso di assenza del presidente e del vice presidente le riunioni del Comitato e delle sezioni sono presiedute dal componente di età più elevata. Il presidente e il vice presidente possono designare componenti delle rispettive sezioni a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.*

5. Il Comitato, articola la propria struttura in due sezioni, aventi autonomia operativa, una per le attività riguardanti l'Ecolabel e l'altra per le attività concernenti l'Ecoaudit, ciascuna così composta: due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, due rappresentanti del Ministero dell'industria ed un rappresentante del Ministero della sanità, un rappresentante del Ministero del tesoro. Resta ferma la competenza del Comitato, nell'interezza della sua composizione, per quanto riguarda le materie di interesse comune sia all'Ecolabel che all'Ecoaudit.

6. Il Comitato e ciascuna sezione del Comitato in sede di prima costituzione sono legittimamente insediati quando sono nominati i due terzi dei componenti.

7. Le decisioni del Comitato e delle due sezioni sono adottate a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente e del vice presidente.

8. Ai fini della validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Comitato o della sezione.

9. Il componente del Comitato che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, decade di diritto dalla carica ed è sostituito con le modalità di cui al comma 1».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413/1995, come modificato del presente decreto, è il seguente:

«Art. 3 *(Supporto tecnico).* — 1. *Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. Nei casi previsti dal presente regolameto, il Comitato si avvale, altresì, dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

2. *Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'ANPA individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore e venti unità, salvo diverse esigenze del Comitato.*

3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato.

4. *Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valre sulle risorse di cui all'art. 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344».*

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 10 *(Risorse finanziarie per la gestione del Comitato - sezione Ecolabel).* — 1. Le domande di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un diritto a copertura delle spese relative all'istruttoria delle domande stesse. L'importo di tale diritto, da versare mediante appositi bollettini di conto corrente postale all'ANPA cui è stata presentata la domanda per far fronte agli oneri dalla stessa sostenuti, è stabilito in una somma minima pari al controvalore in lire di 500 ECU (calcolata al tasso di cambio vigente il giorno precedente la presentazione della domanda), o di altro importo in ECU, stabilito a livello comunitario. La ricevuta del bollettino di c/c postale, deve essere allegata alla domanda. Il Comitato provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

2. I soggetti, cui sia stato assegnato un marchio CEE di qualità ecologica, sono tenuti a pagare ogni anno un diritto di utilizzazione del marchio stesso. Il predetto diritto, da riferire ad un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione, è stabilito in misura pari allo 0,15% del volume annuo delle vendite nella Comunità economica europea del prodotto per il quale il marchio è assegnato in base ai prezzi franco fabbrica. L'importo minimo è di 500 ECU. Il Comitato può stabilire l'importo del predetto diritto anche in via provvisoria sulla base dei dati definitivi di vendita per l'anno interessato risultanti dal bilancio del soggetto assegnatario. Il Comitato di cui all'art. 1 provvede ad aggiornare l'importo del predetto diritto sulla base degli importi indicativi sabiliti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'art. 11, comma 3, del regolamento CEE n. 880/92 del Consiglio.

3. I costi delle eventuali prove sui prodotti per i quali si chiede l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non sono esclusi né nel diritto relativo alla domanda, né nel diritto annuo. Tali costi sono a carico del richiedente o dell'assegnatario.

4. Il Comitato può stabilire variazioni dell'importo del diritto di cui al comma 2 in misura non superiore o inferiore al 20%. La predetta variazione deve essere riferita a tutti i diritti fissati per il medesimo prodotto.

5. *Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 2, così come previsto dall'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1993, n. 216, covnertito con legge 9 agosto 1993, n. 294, sono versate all'U.P.B. 32.2.3. "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo c/c postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetti e la causale del versamento. Il mancato pagamento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 comporta rispettivamente, previa diffida ad adempire entro un termine prestabilito, il non accoglimento delle domande di assegnazione del marchio comunitario e/o la sospensione del diritto di utilizzazione del marchio ecologico fino a quando non venga effettuato il pagamento».*

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 14 *(Quote).* — 1. Il Comitato stabilisce, ai sensi dell'art. 11 del regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio e tenendo conto delle dimensioni del fatturato dei soggetti richiedenti, un sistema di quote per far fronte alle spese, sostenute per la registrazione dei siti, per l'accreditamento dei verificatori ambientali, nonché per il funzionamento e la promozione del sistema.

2. *Le somme derivanti dai diritti di cui al comma 1 sono versate all'U.P.B. 32.2.3 "Diritti partecipazione sistema ecogestione e qualità ecologica ed altri introiti" - cap. 2594 dell'entrata del bilancio dello Stato. La riscossione di tali diritti può essere eseguita mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato oppure a mezzo di conto corrente postale intestato alla medesima sezione di tesoreria, specificando il capo e il capitolo di entrata suddetto e la causale del versamento.*

3. Per quanto riguarda la registrazione dei siti, la ricevuta della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato o del bollettino di c/c postale deve essere allegata ai documenti previsti all'art. 15».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 16 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 16 *(Programmi di attività del Comitato).* — 1. *I programmi annuali e pluriennali di attività del Comitato in materia di Ecolabel e di Ecouadit, corredati dalle indicazioni finanziarie per la loro attuazione, dalla specificazione delle attività di supporto di competenza dell'ANPA ai sensi dell'art. 3 del presente decreto nonché dalla determinazione dei fondi da corrispondere all'ANPA per lo svolgimento di attività non rientranti nelle sue finalità istituzionali, sono deliberati dal Comitato ed approvati con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro. Il presidente e il vice presidente, ciascuno per l'ambito di proria competenza, provvedono all'emanazione di tutti gli atti necessari per l'esecutività dei suddetti programmi.*

2. L'approvazione dei programmi costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui al presente articolo da parte del dirigente della competente struttura ministeriale, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 17 del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 413/1995, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 17 *(Compensi per il presidente ed i membri del Comitato).* — 1. I compensi per il presidente, per il vice presidente, per i componenti del Comitato sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro.

2. *Con lo stesso provvedimento saranno determinate le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti del Comitato per missioni in Italia o all'estero».*

98G0287

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 14 luglio 1998.

Determinazione del numero dei posti relativi ai corsi di diploma universitario per il personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, anno accademico 1998-1999.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 6 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, con il quale sono stati definiti gli ordinamenti didattici dei corsi universitari dell'area sanitaria ai sensi del richiamato art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992 (supplemento ordinario n. 168 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996);

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 10 settembre 1997, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;

Visto, in particolare, l'art. 1, punto 5, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, datato 24 luglio 1996, il quale prevede che il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità, datato 24 settembre 1997, con il quale sono stati definiti i requisiti d'idoneità delle strutture per i diplomi universitari dell'area sanitaria, ed in particolare il punto *D* della tabella I che stabilisce il numero minimo di iscrivibili a ciascun corso di diploma;

Ritenuto di stabilire il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali e delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle provincie autonome, sentite le federazioni ed associazioni nazionali delle varie figure interessate;

Ritenuto che il numero dei posti di diploma universitario, articolato a livello regionale, è da intendersi come fabbisogno formativo delle singole regioni o provincie autonome, fermo restando che le regioni e le provincie possono deliberare di provvedere alla formazione di competenza attraverso la stipula di protocolli d'intesa con università di altre regioni;

Ritenuto per le figure professionali di assistente sanitario, infermiere pediatrico, terapista occupazionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, nonché per quelle, in corso di individuazione, di educatore professionale e tecnico della fisiopatologia cardiovascolare e della perfusione cardiocircolatoria di provvedere con successivo provvedimento alla determinazione del fabbisogno non appena saranno definiti i relativi ordinamenti didattici;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1998-1999, il numero dei posti, a livello nazionale, ripartito per regione e provincia autonoma, dei diplomi universitari per il personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, è quello risultante dalle tabelle allegate al presente decreto del quale fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1998

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
BERLINGUER

TABELLA *A1*

Regione	Dietista	Fisioterapista	Igienista dentale	Infermiere	Logopedista	Ortottista	Ostetrica/o	Podologo
Abruzzo	5	36	10	270	12	5	20	15
Basilicata	10	20		85	10			
Calabria	10	20	60	20	10	10	10	50
Campania	**5 (*)**	**30 (*)**	10	**300 (*)**	26	**5 (*)**	120	20
Emilia Romagna		70		490			20	15
Friuli V.Giulia		30	15	150	5		24	
Lazio	30	210	45	770	40	25	47	20
Liguria	10	50	**5 (*)**	240	10	10	**10 (*)**	**5 (*)**
Lombardia	10	120	30	780	10	20	70	
Marche		30		200		10	15	
Molise		25		40				
Piemonte	10	42	10	500	10		40	
Prov. aut. Bolzano	2	25		120	1			
Prov. aut. Trento	3	15	15	90	5	2	6	2
Puglia	30	120	10	300	10	10	50	10
Sardegna		**30 (*)**	**5 (*)**	**40 (*)**	**5 (*)**		**10 (*)**	
Sicilia	30	30	10	180	10	**15 (*)**	**30 (*)**	10
Toscana	40	90	25	750	20	15	40	20
Umbria	**5 (*)**	15	**5 (*)**	60			**10 (*)**	20
Valle d'Aòsta		6		30	2	1	2	
Veneto	10	90		750	10	5	20	
Totali	**210**	**1.104**	**255**	**6.165(**)**	**196**	**133**	**544**	**187**

(*) I corsi relativi ai posti contrassegnati da asterisco sono attivati solo previe apposite intese fra Regione ed Università

(**) Con successivo prvvedimento il numero dei posti può essere modificato fino al limite massimo complessivo di 7 000.=in relazione a specifiche esigenze rappresentate dalle Regioni

TABELLA A2

Regione	Terapista neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva	Tecnico audiometrista	Tecnico audioprotesista	Tec. educazione e riabilita. psichiatrica e psicosociale	Tecnico di neurofisiopatologia	Tecnico ortopedico	Tecnico sanitario di laboratorio biomedico	Tecnico sanitario di radiologia medica
Abruzzo		5	10	10 (*)	7	8	40	50
Basilicata								
Calabria	30	30	30	10	10	30	15 (*)	10
Campania	10 (*)	10 (*)	15	10 (*)	5 (*)	5	30 (*)	10 (*)
Emilia Romagna			30		5	15	40	65
Friuli V.Giulia					15		30	24
Lazio	10	10	10		16	20	90	60
Liguria			10	10	5 (*)			
Lombardia	15	10	10	15	30	10	80	60
Marche					10		15	20
Molise							10	
Piemonte	10				10		50	45
Prov. aut. Bolzano							2	5
Prov. aut. Trento	6	1	2	15	2	1	15	
Puglia		10	10		10	15	60	20
Sardegna		5 (*)	5 (*)				15 (*)	
Sicilia	20	10	10	20	20	10	30 (*)	20
Toscana	6	25	15	16	15	10	65	50
Umbria							15 (*)	15
Valle d'Aosta							3	3
Veneto		8	10		5 (*)		30	20
Totali	**107**	**124**	**167**	**106**	**165**	**124**	**635**	**477**

(*) I corsi relativi ai posti contrassegnati da asterisco sono attivati solo previe apposite intese fra Regione ed Università

98A6405

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto di A.I.C. n. 434/97 del 21 ottobre 1997 del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997, con il quale viene autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Carboplatino DBL», a base di carboplatino, con particolare riferimento alle confezioni flac. 50 mg/5 ml iv, A.I.C. n. 028491013, e flac. 150 mg/15 ml iv, A.I.C. n. 028491025, della società Faulding Pharmaceuticals PLC - DBL, con sede in Warwick - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Faulding farmaceutici S.r.l., con sede in Napoli;

Vista la domanda del 16 febbraio 1998 con cui la società Faulding Pharmaceuticals PLC - DBL, chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Carboplatino DBL», nelle confezioni flac. 50 mg/5 ml iv e flac. 150 mg/15 ml iv rispettivamente ai prezzi di L. 69.200 e L. 202.500, I.V.A. compresa, inferiori del 20% rispetto a quelli della specialità di riferimento denominato «Paraplatin» della società Bristol Myers Squibb S.p.a., con sede in Sermoneta (Latina);

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 24 marzo 1998, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Carboplatino DBL», della società Faulding Pharmaceuticals PLC - DBL, nelle confezioni flac. 50 mg/5 ml iv e flac. 150 mg/15 ml iv, rispettivamente ai prezzi di L. 69.200 e L. 202.500, I.V.A. compresa, ridotti del 20% rispetto al prodotto di riferimento, in linea con quanto previsto dall'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Carboplatino DBL», a base di carboplatino, della società Faulding Pharmaceuticals PLC - DBL, con sede in Warwick - Gran Bretagna, rappresentata in Italia dalla società Falding farmaceutici S.r.l., con sede in Napoli, è classificata in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle confezioni flac. 50 mg/5 ml iv, A.I.C. n. 028491013, e flac. 150 mg/15 ml iv, A.I.C. n. 028491025, rispettivamente ai prezzi di L. 69.200 e L. 202.500, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 11

98A6412

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo, seconda fase, di alcune specialità medicinali, ai sensi delle delibere CIPE 8 agosto 1996 e 30 gennaio 1997.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, concernente le «modalità applicative dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323», convertito con legge 8 agosto 1996, n. 425, con la quale

vengono stabiliti i criteri per l'applicazione dell'adeguamento al prezzo medio europeo, seconda fase, dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota n. 7/12423 del 18 dicembre 1997, integrata dalla comunicazione del 22 dicembre 1997, del Ministero del bilancio e della programmazione economica con la quale viene trasmesso l'elenco delle specialità medicinali, per le quali le società titolari hanno chiesto l'adeguamento al prezzo medio europeo, in ottemperanza a quanto disposto dalla delibera CIPE 30 gennaio 1997, mandando al Ministero della sanità il controllo sull'eventuale riallineamento di prezzo al costo unitario più basso per medesimo raggruppamento;

Riscontrata l'esattezza dei prezzi attribuibili per la seconda fase alle varie specialità di cui al precitato elenco salvo che per le specialità «Ecabil» ed «Humatrope» per le quali si è proceduto all'allineamento di prezzo rispettivamente esistente per la «Calcipirina» e per il «Genotropin» da 16 U.I.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 14 gennaio 1998, con la quale viene deciso di chiedere parere all'ufficio legislativo del Ministero della sanità in ordine alla legittimità dell'attribuzione della seconda fase del prezzo medio europeo, alla luce di quanto disposto dall'art. 36, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la nota n. 100.1/QUE/3-147/024 del 27 febbraio 1998, con la quale l'ufficio legislativo del Ministero della sanità, in risposta al quesito formulato con la nota n. F.800/Uff.11/Ag.6.4/2284 del 19 gennaio 1998, ritiene che la disposizione di cui all'art. 36, comma 6, della legge n. 449/1997, non precluda la facoltà di completare l'attuazione della seconda fase di adeguamento al prezzo medio europeo dei medicinali, già previste dalla legge n. 537/1993;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 25 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole all'attribuzione della seconda fase del prezzo medio europeo alle specialità medicinali, nelle forme e nelle confezioni indicate in dispositivo;

Dispone:

Art. 1.

Per le specialità medicinali elencate nell'allegato 1 al presente provvedimento, di cui è parte integrante, vengono confermate le vigenti classificazioni, con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione, ai sensi dell'art. 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 13

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo (IVA inclusa)	Classe
ASPIDOL	Vecchi & Piam S.a.p.a.	«1000» 6 flac. polvere + 6 f. solv.	025008044	13.000	A
CUROXIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 1,5 g	023576097	14.400	H
CUROXIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 750 mg	023576085	7.300	H
DEDIOL	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	10 f. 0,5 ml	025487051	113.200	H
DEDIOL	Rhone Poulenc Rorer S.p.a.	10 f. 1 ml	025487063	206.000	H
ECABIL già EPARINA CALCICA (Biologici Italia Laboratories - (G.U. 17 luglio 1997, n. 165)	Biologici Italia Laboratories S.r.l.	10 f. sir. 12500 U.I./0,5 ml	030706042	32.700	A
ECABIL già EPARINA CALCICA (Biologici Italia Laboratories - (G.U. 17 luglio 1997, n. 165)	Biologici Italia Laboratories S.r.l.	10 f. sir. 5000 U.I./0,2 ml	030706030	17.000	A
ERITROMICINA Carlo Erba	Carlo Erba S.p.a.	12 cpr 600 mg	029301013	9.100	A
ERITROMICINA Carlo Erba	Carlo Erba S.p.a.	Sosp. grat. 10% 100 ml	029301025	12.300	A
GLAZIDIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 1 g	025212073	30.200	H
GLAZIDIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 1 g + sacca solv.	025212097	31.900	H
GLAZIDIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 2 g	025212085	57.600	H
GLAZIDIM	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Monovial» 1 fl 2 g + sacca solv.	025212109	59.400	H

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo (IVA inclusa)	Classe
HUMATROPE	Eli Lilly Italia S.p.a.	Fl 18 U.I.	026962047	441.600	A 39
IMIGRAN	Glaxo Wellcome S.p.a.	4 cpr 50 mg	027975073	47.000	B
IMIGRAN	Glaxo Wellcome S.p.a.	8 cpr 50 mg	027975085	93.500	B
LANTANON	Organon Italia S.p.a.	30 cpr 60 mg	023695051	39.400	A
MIODILAT	Recordati Ind. chimica farm. S.p.a.	30 capsule retard 50 mg	029558018	19.000	A
PREXAN	La.Fa.Re. S.r.l.	20 bustine granulato 500 mg	024467096	12.300	A
SALMETEDUR	A. Menarini Ind. farm. riun. S.r.l.	Aerosol 120 erogazioni 25 mcg	027892138	74.300	A
SALMETEDUR	A. Menarini Ind. farm. riun. S.r.l.	«Disk» 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg	027892140	75.900	A
SALMETEDUR	A. Menarini Ind. farm. riun. S.r.l.	«Diskus» 28 dosi 50 mcg	027892114	36.100	A
SALMETEDUR	A. Menarini Ind. farm. riun. S.r.l.	«Diskus» 60 dosi 50 mcg	027892126	74.300	A
SEREVENT	Glaxo Wellcome S.p.a.	Aerosol 120 erogazioni 25 mcg	027890110	74.300	A
SEREVENT	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Disk» 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg	027890122	75.900	A
SEREVENT	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Diskus» 28 dosi 50 mcg	027890134	36.100	A
SEREVENT	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Diskus» 60 dosi 50 mcg	027890146	74.300	A
ARIAL	Dompè Farmaceutici S.p.a.	Aerosol 120 erogazioni 25 mcg	027891136	74.300	A
ARIAL	Dompè Farmaceutici S.p.a.	«Disk» 15 rotadisk 4 dosi 50 mcg	027891148	75.900	A
ARIAL	Dompè Farmaceutici S.p.a.	«Diskus» 28 dosi 50 mcg	027891112	36.100	A
ARIAL	Dompè Farmaceutici S.p.a.	«Diskus» 60 dosi 50 mcg	027891124	74.300	A

98A6416

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., in Alessandria.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal succitato articolo 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, in data 28 aprile 1998;

Decreta:

La cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400 art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Nuova agricoltura» a r.l., con sede in Alessandria, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Esposito in data 17 gennaio 1990, repertorio n. 104714, registro società n. 13068, tribunale di Alessandria, B.U.S.C. n. 1456/248691.

Alessandria, 10 giugno 1998

Il direttore: FERSINI

98A6315

DECRETO 23 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere, favorevole, della commissione centrale per le cooperative, così come previsto dal suddetto decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996.

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidazione, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa «C.O.T.» S.r.l., con sede in Filetto, costituita per rogito notar Zanolini Massimo in data 6 maggio 1989, registro società n. 4785 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 1333/242463;

2) società cooperativa «Insieme 89» S.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar De Matteis Giovanni in data 9 gennaio 1989, registro società n. 4717 presso il tribunale di Chieti, B.U.S.C. n. 1319/240095;

3) società cooperativa «Rosello» S.r.l., con sede in Rosello, costituita per rogito notar Camata Olga in data 12 luglio 1988, registro società n. 2588 presso il tribunale di Lanciano, B.U.S.C. n. 1390/252100;

Chieti, 23 giugno 1998

Il direttore: COLACI

98A6316

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi 1ª rimodulazione: intervento n. 603. Pulitura e sistemazione fosso Treggiara. Perizia di variante e suppletiva. Comune di Tresana. Importo dell'intervento L. 337.898.246. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/476).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale e stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopracitato, di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua 1ª rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Premesso che a causa di errore nella 1ª rimodulazione del piano sono stati invertiti i finanziamenti integrativi assegnati agli interventi con posizione n. 602 e 603;

Considerato che con nota commissariale n. 1262 del 28 aprile 1998, quanto è stato segnalato al Dipartimento della protezione civile per la presa d'atto;

Considerato che con ordinanza commissariale n. B/252 del 1° settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto e che in data 30 aprile 1998 con nota 1316 il comune di Tresana ha trasmesso perizia di variante e suppletivo relativa all'intervento suddetto, approvata con delibera della giunta comunale n. 110 del 29 aprile 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 30 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2. del medesimo disciplinare;

Ritenuto quindi di procedere alla presa d'atto della perizia di cui in oggetto;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 603. Pulitura e sistemazione fosso Treggiara. Comune di Tresana, approvata con deliberazione della giunta del comune di Tresana (ente attuatore) n. 110 del 29 aprile 1998.

Di trasmettere al comune di Tresana la presente ordinanza.

Firenze, 30 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A6331

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi 1ª rimodulazione: intervento n. 637. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 dalla s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo. Ente attuatore amministrativo provinciale di Massa-Carrara. Importo dell'intervento L. 517.688.679. Presa d'atto e revoca ordinanza n. B/286 del 15 settembre 1997. (Ordinanza n. B/477).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale e stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopracitato, di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua 1ª rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che con ordinanza commissariale n. B/286 del 15 settembre 1997 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento denominato; «Sistemazione della frana in località Canepari al km 7+300 della s.p. 9 di Carignano»;

Vista la nota dell'ufficio regionale per gli eventi alluvionali del giugno 1996, prot. n. 1207 del 23 aprile 1998, come integrata con nota 1330 del 30 aprile 1998, con la quale si precisa che nella 1ª rimodulazione del piano di cui all'ordinanzza n. B/405 del 2 gennaio 1998, lo stesso intervento è stato inserito fra le nuove previsioni di piano con il numero 637. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 dalla s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo. (Ente attuatore amministrativo provinciale di Massa-Carrara, con finanziamento a carico dei fondi di cui all'ordinanza n. 2554/97 per un importo pari a L. 517.688.679;

Ritenuto pertanto, in base alle nuove previsioni di finanziamento di cui alla 1ª rimodulazione del piano, di revocare l'ordinanza n. B/286 del 15 settembre 1997 di presa d'atto del progetto esecutivo dell'intervento n. 827. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 dalla s.p. 9 di Carignano e contemporaneamente di prendere atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 637. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 dalla s.p. 9 di Carignano, sulla base delle sopracitate note prot. n. 1207 e n. 1330 e della nota istruttoria del 23 aprile 1998 dell'ufficio degli eventi alluvionali;

Vista la citata nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui i punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2. del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

Di revocare l'ordinanza commissariale n. B/286 del 15 settembre 1997.

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 637. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 dalla s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo, ente attuatore amministrazione provinciale di Massa-Carrara.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa-Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 30 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A6332

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa-Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni. Affidamento incarichi professionali. (Ordinanza n. B/478).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale delegato n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/96, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali dal 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa-Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/96 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza commissariale n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697/OO.PP/S.Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà ad individuare con successive atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza commissariale n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di lire 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Vista l'ordinanza commissariale n. 395 del 10 dicembre 1997 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dall'ordinanza di cui al punto precedente per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario;

Visto cone quest'ultima individua — tra l'altro — la progettazione relativa a «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» per l'importo pari a L. 100.000.000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e di cui all'art. 8 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/96 che consentano di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Preso atto che, come risulta dalla relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario, si individua nel prof. ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore indraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare la progettazione relativa a «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» come risulta dal *curriculum* acquisito agli atti;

Considerato inoltre che il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per una verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

Visto l'ordinanza commissariale n. 395/97 sopra citata la quale prevede che il comune di Seravezzza indichi per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato del commissario;

Vista la nota n. 85 del 14 gennaio 1998 con la quale il comune di Seravezza provvede a designare quel tecnico di propria fiducia per la redazione del progetto di cui alla predecente narrativa l'ing. Paolo Giusti;

Visto il preventivo dei professionisti che individua le attività inerenti alla sicurezza idraulica e quelle relative alla parte urbanistica, per un importo complessivo dell'incarico pari a L. 97.872.000 comprensivo di ogni onere;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera «A» come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ordina:

1) di affidare al prot. ing. E. Paris l'incarico per la «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» per la parte idraulica, per l'importo pari a L. 63.600.000 comprensivo di ogni onere;

2) di affidare all'ing. Paolo Giusti designato dal comune di Stazzema l'incarico per la «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» per la parte urbanistica, per l'importo pari a L. 34.272.000;

3) di approvare lo schema di contratto allegato alla presenta ordinanza sotto la lettera «A»;

4) l'ncarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate;

5) per il suddetto incarico è stabilito un compenso per L. 97.872.000, compresa IVA al 20% e contributi previdenziali al 2%;

6) tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 30 aprile 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E I PROFF. INGG. E. PARIS E P. GIUSTI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE: «PROGETTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SERAVEZZA».

L'anno millenovecentonovantotto il giorno .... del mese di tra regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «Commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'Ente, e prof ing. Enio Paris, c.f. PRSNEI51D14D612N, nato a Firenze il 14 aprile 1951 e residente in via di Castello n. 28 - 50019 Sesto Fiorentino; e ing. Paolo Giusti, c.f. GSTPLA59R17L833Y, nato a .... il .... e residente in via Angelini, 20 - 54100 Massa; in seguito indicati «professionisti»;

PREMESSO

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile, n. 2449/96, il Presidente della giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il Commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa-Carrara ha approvato il Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 di cui il DPC ha preso atto che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il DPC;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al Commissario dalla ordinanza n. 2449/96;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione relativa a «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» per l'importo di 100.000.000;

che si individua nel professionista prof. ing. E. Paris, l'esperto idoneo che rivesta in rapporto alla specifica professionalità la capacità professionale e l'esperienza necessaria ad effettuare tali studi come risulta dal curricula acquisiti agli atti;

che in base all'ordinanza n. 395/97 sopra citata il comune di Seravezza ha provveduto a designare con nota n. 85 del 14 gennaio 1998 l'ing. Paolo Giusti, professionista che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) i medesimi professionisti risultano in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza del commissario n. .... del ....;

Tutto ciò premesso.

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il sub-commissario affida l'incarico professionale relativo alla «Progettazione e messa in sicurezza della zona industriale di Seravezza» per la parte relativa alla sicurezza idraulica all'ing. E. Paris e per la parte urbanistica la progettazione all'ing. Paolo Giusti.

Art. 2.

Oggetto

La progettazione comprende le seguenti attività:

A) per la parte idraulica:

analisi degli interventi, dei progetti e della documentazione già disponibile relativamente alle zone interessate;

rilievi topografici per la definizione delle principali caratteristiche morfologiche della zona nei riguardi del deflusso superficiale;

rilievi geologici per la caratterizzazione del terreno nei riguardi del drenaggio sotterraneo e della falda idrica;

analisi idrologica di dettaglio: caratterizzazione delle piogge critiche e determinazione delle portate massime defluenti nel reticolo idrografico di interesse;

valutazione della rete drenante superficiale nei riguardi delle attuali capacità di smaltimento dei canali, degli impianti e degli attraversamenti anche in relazione alle condizioni idrauliche esterne all'area in studio. Quantificazione del livello di rischio in relazione alle condizioni critiche di funzionamento;

definizione degli interventi per la messa in sicurezza idraulica della zona industriale, riguardante la progettazione di massima delle sezioni dei fossi e dei principali collettori della rete fognaria;

B) Per la parte urbanistica:

analisi degli interventi: reperimento della documentazione e cartografia disponibile riferiti al progetto;

rilievi topografici: integrazione della cartografia esistente con i rilievi topografici di dettaglio specie per ciò che riguarda le altimetrie e le quote piezometriche di falda;

definizione dell'assetto urbanistico: progettazione di un piano di lottizzazione che assetti il territorio in accordo con gli interventi di messa in sicurezza idraulica del territorio, più specificamente studiati di concerto con il prof. Paris. Tale lavoro dovrà tener conto delle esigenze logistiche della futura zona industriale, delle infrastrutture necessarie e delle interazioni con le reti idrauliche delle acque basse e con le variazioni di sezione previste in zona per il fiume Versilia.

Alle attività sopra elencate deve corrispondere il relativo elaborato; in particolare:

relazioni descrittive con indicazioni operative;

planimetria in scala appropriata (indicativamente 1:1000), sulla base cartografica fornita dall'amministrazione, con indicazione delle soluzioni;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Gli elaborati di cui all'art. 2 devono essere consegnati all'ufficio del Commissario entro e non oltre sessanta giorni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il Commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del gruppo tecnico dell'ufficio del Commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nella progettazione tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

I professionisti dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/96 e successive modifiche; del Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del DPC n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale Piano; del Piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/1996 e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per la progettazione oggetto del presente incarico è stabilito un compenso concordato in complessivi L. 97.872.000 comprensivo di ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato.

Tale compenso è attribuito per L. 63.600.000 comprensivi di ogni onere nessuno escluso per la parte relativa alla sicurezza idraulica, e per L. 34.272.000 comprensivi di ogni onere nessuno escluso per la parte urbanistica.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 accreditato al Commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna congiunta degli elaborati su presentazione di regolari fatture intestate alla regione Toscana ufficio del Commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore dei professionisti sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazione dei professionisti, previo rilascio di regolare quietanza.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto ai professionisti pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico dei professionisti, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. - 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario — Paolo Fontanelli

I professionisti — E. Paris - P. Giusti

I sottoscritti, ingg. E. Paris e P. Giusti, nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati.

I professionisti
E. PARIS - P. GIUSTI

98A6333

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi, 1ª rimodulazione: interventi n. 817 e n. 847. Sistemazione n. 3 aree in frana. Comune di Villafranca in Lunigiana. Perizia di variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/479).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione sopracitato, di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua 1ª rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con la 1ª rimodulazione di cui all'oggetto è stato inserito l'intervento n. 647 per un importo pari a L. 5.200.000 finalizzati a completare l'intervento n. 817 pari a L. 22.000.000 facente parte degli interventi finanziati dagli enti attuatori;

Considerato che con ordinanza n. B/356/97 il commissario ha preso atto del progetto esecutivo relativo all'intervento n. 817. Sistemazione n. 3 aree in frana. Comune di Villafranca in Lunigiana;

Visto che in data 16 aprile 1998, con nota n. 1116, il comune di Villafranca in Lunigiana ha trasmesso la perizia che prevede l'utilizzazione dei fondi stanziati con l'intervento n. 647, approvata con delibera della giunta comunale n. 31 del 16 aprile 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 22 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia di variante e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che l'ente attuatore deve mantenere contabilità separata tra i fondi stanziati dal commissario (L. 5.200.000) e i fondi stanziati dallo stesso comune di Villafranca;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa agli interventi n. 817 e 647. Sistemazione n. 3 aree in frana. Comune di Villafranca in Lunigiana, approvata con deliberazione della giunta del comune di Villafranca in Lunigiana (ente attuatore) n. 31 del 16 aprile 1998.

Di trasmettere al comune di Villafranca in Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 30 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A6334

ORDINANZA 30 aprile 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi 1ª rimodulazione: intervento n. 641. Opere di messa in sicurezza della zona in frana di via Sottana. Comune di Fivizzano. Importo dell'intervento L. 50.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/480).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, con la quale il Presidente della giunta regionale e stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione del piano sopracitato, di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua 1ª rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nella 1ª rimodulazione del piano è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 641. Opere di messa in sicurezza della zona in frana di via Sottana. Comune di Fivizzano. Importo L. 50.000.000;

Visto che in data 28 aprile 1998 con nota n. 1247 il comune di Fivizzano ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 261 del 24 aprile 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 29 aprile 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 641. Opere di messa in sicurezza della zona in frana di via Sottana. Comune di Fivizzano, approvato con deliberazione della giunta del comune di Fivizzano (ente attuatore) n. 261 del 24 aprile 1998.

Di trasmettere al comune di Fivizzano la presente ordinanza.

Firenze, 30 aprile 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A6335

ORDINANZA 4 maggio 1998.

Eventi calamitosi del 1995. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2433 del 2 maggio 1996. Individuazione del sostituto per la firma di ordinativi su ordine di accreditamento ed elenco dei titoli di spesa sulla somma accreditata alla regione ai sensi dell'ordinanza n. 2433/96 citata. (Ordinanza n. A/481).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza DPC n. 2433 del 2 maggio 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2433 del 2 maggio 1996, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili conseguenti agli eventi alluvionali del 1995 e all'evento sismico del 10 ottobre 1995;

Considerato che ai sensi della sopracitata ordinanza n. 2433 è stata accreditata, presso la Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze, la somma di L. 5.700.000.000 della quale il commissario può disporre in qualità di commissario delegato;

Tenuto conto che per le attività di supporto tecnico necessarie ai fini dell'espletamento dell'incarico commissariale, il Presidente si avvale di uno staff operativo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. A/3 del 28 giugno 1996 così come integrata dall'ordinanza commissariale n. A/164 del 10 dicembre 1996;

Rilevato che tutta la procedura relativa ai provvedimenti inerente alla gestione dell'ordinanza DPC n. 2433/96 richiamata risulta di competenza dal Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali e che pertanto per una evidente economia di tempi e di velocizzazione delle pratiche risulta opportuno individuare un sostituto che, in caso di assenza, per qualsiasi causa, o di impedimento del Presidente, sia abilitato alla firma degli ordinativi e dei buoni che saranno emessi sull'ordine di accreditamento;

Ritenuto di individuare tale sostituto nel dott. Roberto Forzieri, coordinatore del Dipartimento delle politiche territoriali ed ambientali già nominato con ordinanza commissariale n. A/164 del 10 dicembre 1996 componente dello staff operativo per le attività di supporto tecnico;

Ordina:

1. Il dott. Roberto Forzieri, già membro dello staff operativo di cui si avvale il commissario per l'espletamento dell'incarico commissariale di cui all'ordinanza DPC n. 2433/96 è delegato a firmare, in sostituzione del commissario, gli ordinativi su ordine di accreditamento e l'elenco dei titoli di spesa che saranno emessi sulla somma accreditata presso la Banca d'Italia sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze ai sensi dell'ordinanza DPC n. 2433/96 citata.

2. Il dott. Roberto Forzieri provvederà a comunicare la presente ordinanza alla Banca d'Italia, sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Firenze, nonché agli altri eventuali adempimenti informativi necessari.

Firenze, 4 maggio 1998

Il presidente: CHITI

98A6336

ORDINANZA 12 maggio 1998.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi 1ª rimodulazione: intervento n. 596. Località Capoluogo. Ripristino argine torrente Carpanella. Perizia di variante e suppletiva. Comune di Pontremoli. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/482).

IL VICE COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza DPC n. 2554 del 4 aprile 1997; ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/405 del 2 gennaio 1998 con la quale è stata approvata la prima integrazione e parziale rimodulazione sopracitato, di cui il DPC ha preso atto in data 30 gennaio 1998;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano e nella sua 1ª rimodulazione sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Considerato che con ordinanza commissariale n. 332/97 è stato preso atto del progetto esecutivo dell'intervento di cui in oggetto;

Visto che in data 5 maggio 1998 con nota n. 1356 il comune di Pontremoli ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto intervento, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 186 del 27 aprile 1998;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 7 maggio 1998 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico della suddetta perizia rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza DPC n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 596 - Località Capoluogo. Ripristino argine torrente Carpanella. Comune di Pontremoli, approvata con deliberazione della giunta del comune di Pontremoli (ente attuatore) n. 186 del 27 aprile 1998.

Di trasmettere al comune di Pontremoli la presente ordinanza.

Firenze, 12 maggio 1998

Il vice commissario: FONTANELLI

98A6337

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'agenzia consolare onoraria in Aracajù (Brasile) e contestuale soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Teresina (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

È istituita in Aracajù (Brasile) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Recife, con la seguente circoscrizione territoriale: lo Stato del Sergipe.

Art. 2.

L'agenzia consolare onoraria in Teresina (Brasile) è soppressa.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il Ministro: DINI

98A6338

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Cruzalia (Brasile) e modificazione alla circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onoraria in Marilia (Brasile).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare onoraria in Cruzalia (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale sinora attribuita all'agenzia consolare onoraria in Cruzalia viene assegnata all'agenzia consolare onoraria in Marilia (Brasile), posta alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo, che risulta così modificata: le città di Marilia, Tupa, Osvaldo Cruz, Adamantina, Dracena, Panorama, Lins, Vera Cruz, Garca, il municipio di Cruzalia e l'area compresa tra i municipi di Ourinhos, Palmital, Assis e Presidente Prudente.

Il presente decreto, che sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 1998

Il Ministro: DINI

98A6339

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.27443-XV.J(1509) del 4 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Peonya con colpo calibro 80 verde», che il sig. Dal Corso Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27442-XV.J(1508) del 4 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Peonya a 8 colpi calibro 80 giallo», che il sig. Dal Corso Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27441-XV.J(1507) del 4 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bomba a Bouquet calibro 95 blu», che il sig. Dal Corso Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.27446-XV.J(1512) del 4 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Esposione di colore calibro 65 bianco», che il sig. Dal Corso Giovanni intende produrre nella propria fabbrica in Salzano (Venezia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.36-XV.J(1526) del 24 giugno 1998, il manufatto esplosivo denominato «Traca Martarello», che il sig. Martarello Ermes intende importare dalla ditta Pirotecnica El Gato S.L. Partida La Florida S/N 46176 Chelva Valencia - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.35-XV.J(1525) del 24 giugno 1998, la miccia di collegamento per artifici pirotecnici denominata «Miccia Martarello 1», che il sig. Martarello Ermes intende importare dalla ditta Pirotecnica El Gato S.L. Partida La Florida S/N 46176 Chelva Valencia - Spagna, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella IV categoria gruppo «*B*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A6340

Comunicato del Ministero dell'interno concernente il riconoscimento e la classificazione di una miscela esplosiva

Nella parte dell'estratto del decreto ministeriale n. 559/C.10197-XV.J(1248) del 31 luglio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1997, ove è scritto: «... miscela di lattosio con nitroglicerina con contenuto di tale sostanza esplosiva compresa tra un minimo del 2% in peso ed un massimo del 10% in peso ...», deve intendersi scritto: «... miscela di lattosio con nitroglicerina con contenuto di tale sostanza esplosiva superiore al 2% in peso ed un massimo del 10% in peso ...»

98A6342

Modificazioni allo statuto della fondazione «Istituto sacra famiglia», in Cesano Boscone

Con decreto ministeriale del 28 giugno 1998 sono state approvate le modifiche apportate in data 22 dicembre 1997 dal consiglio di amministrazione della fondazione «Istituto sacra famiglia», con sede in Cesano Boscone (Milano), allo statuto della medesima, allegato all'atto pubblico del 24 giugno 1998, n. di rep. 135235/12402, a rogito del notato Massimo Mezzanotte.

98A6341

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Assoral»

Estratto decreto N.C.R. n. 180 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: ASSORAL nella forma e confezione «300» 6 compresse 300 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico nazionale Savio S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati sia dalla Usiphar nello stabilimento sito in Route de Choisy-au-Bac, Compiègne (Francia); sia dalla Società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in via E. Bazzano, 14, Ronco Scrivia (Genova).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 6 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026919047 (in base 10), 0TPJ47 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa contiene:
principio attivo: Roxitromicina mg 300;
eccipienti: copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, talco, glicole propilenico, glucosio anidro, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni provocate da batteri sensibili, specialmente nelle affezioni:

O.R.L.;

broncopolmonari;

odontostomatologiche;

genitali, ad eccezione delle infezioni gonococciche;

cutanee.

Nella profilassi della meningite da meningococco nei contatti a rischio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6368

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Overal»

Estratto decreto N.C.R. n. 181 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: OVERAL nella forma e confezione «300» 6 compresse 300 mg.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26, codice fiscale 00714810157.

Produttore: la produzione è effettuata dalla Usiphar nello stabilimento sito in Route de Choisy-au-Bac, Compiègne (Francia), le operazioni di controllo e confezionamento sono effettuate dalla Società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in via Scandicci, 37, Firenze.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 6 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026728055 (in base 10), 0THPMR (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una compressa contiene:
principio attivo: Roxitromicina mg 300;
eccipienti: copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, talco, glicole propilenico, glucosio anidro, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni provocate da batteri sensibili, specialmente nelle affezioni:

O.R.L.;

broncopolmonari;

odontostomatologiche;

genitali, ad eccezione delle infezioni gonococciche;

cutanee;

nella profilassi della meningite da meningococco nei contatti a rischio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6369

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rulid»

Estratto decreto N.C.R. n. 217 del 18 maggio 1998

Specialità medicinale: RULID nella forma e confezione «300» 6 compresse 300 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Hoechst Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Garofalo, 39, codice fiscale 00738420157.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Usiphar nello stabilimento sito in Route de Choisy-au-Bac, Compiègne (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 6 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026727040 (in base 10), 0THNN0 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

ogni compressa contiene:
principio attivo: Roxitromicina mg 300;
eccipienti: copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, talco, glicole propilenico, glucosio anidro, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

infezioni provocate da batteri sensibili, specialmente nelle affezioni:

O.R.L.;

broncopolmonari;

odontostomatologiche;

genitali, ad eccezione delle infezioni gonococciche;

cutanee;

nella profilassi della meningite da menogococco nei contatti a rischio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6370

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rossitrol»

Estratto decreto N.C.R. n. 254 dell'8 giugno 1998

Specialità medicinale: ROSSITROL nella forma e confezione «300» 6 compresse 300 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18, codice fiscale 09776510159.

Produttore: la produzione e il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Usiphar nello stabilimento sito in Route de Choisy-au-Bac, Compiègne (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«300» 6 compresse 300 mg;

A.I.C. n. 026922043 (in base 10), 0TPM1V (in base 32);

classe «A», prezzo L. 27.700 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Composizione:

una compressa contiene:
principio attivo: Roxitromicina mg 300;
eccipienti: copolimero poliossietilenico-poliossipropilenico, polivinilpirrolidone, idrossipropilcellulosa, silice precipitata, amido di mais, magnesio stearato, talco, glicole propilenico, glucosio anidro, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido.

Indicazioni terapeutiche:

infezioni provocate da batteri sensibili, specialmente nelle affezioni:

O.R.L.;

broncopolmonari;

odontostomatologiche;

genitali, ad eccezione delle infezioni gonococciche;

cutanee;

nella profilassi della meningite da meningococco nei contatti a rischio.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6373

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ciproxin»

Estratto decreto N.C.R. n. 265 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: CIPROXIN nella forma e confezione «750» 12 compresse rivestite da 750 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione sarà effettuata dalla Società Bayer AG, nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania).

Il controllo ed il confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«750» 12 compresse rivestite da 750 mg;

A.I.C. n. 026664096 (in base 10), 0TFR50 (in base 32);

classe: «A», prezzo L. 96.500, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ciprofloxacina cloridrato monoidrato 873 mg corrispondenti a 750 mg di ciprofloxacina;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microgranulare, crospovidone, silice precipitata, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, polietilenglicole 4000, titanio biossido (E-171) (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: Ciproxin 750 è indicato nel trattamento delle infezioni riportate nel seguito, complicate e non, sostenute da germi patogeni sensibili:

infezioni delle vie respiratorie;

infezioni dell'orecchio medio (otite media) e dei seni paranasali (sinusite);

infezioni del rene e/o delle vie urinarie;

infezioni dell'apparato genitale, comprese annessite, gonorrea e prostatite;

infezioni localizzate nella cavità addominale (ad esempio infezioni del tratto gastroenterico o delle vie biliari, peritonite);

infezioni della cute e dei tessuti molli;

infezioni ossee ed articolari;

sepsi;

infezioni o rischio di infezioni (profilassi) in pazienti con ridotte difese immunitarie (ad esempio pazienti sottoposti a trattamento immunosoppressivo o neutropenici);

decontaminazione intestinale selettiva in pazienti immunodepressi.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6375

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Syscor»

Estratto decreto N.C.R. n. 271 del 19 giugno 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SYSCOR, nelle forme e confezioni: «cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 10 mg, «cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 20 mg, «cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 30 mg e «cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 40 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla società Bayer AG, nello stabilimento sito in Leverkusen - Germania, il confezionamento è effettuato dalla società Bayer S.p.a., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 40 mg;
A.I.C. n. 026667067 (in base 10), 0TFU1V (in base 32);
classe «C»;

«cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 30 mg;
A.I.C. n. 026667055 (in base 10), 0TFU1H (in base 32);
classe «C»;

«cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 20 mg;
A.I.C. n. 026667042 (in base 10), 0TFU12 (in base 32);
classe: «A», prezzo L. 23.900 ai sensi della legge 27 dicembre 1997 n. 449, art. 36, comma 7;

«cc» 14 cpr. rivestite a ril. modificato 10 mg;
A.I.C. n. 026667030 (in base 10), 0TFU0Q (in base 32);
classe «C».

Composizione:

ogni compressa rivestita a rilascio modificato da 10 mg contiene:

principio attivo: nisolpidina 10 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, lattosio, polividone 25, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, polietilene 4000, titanio biossido, ossido di ferro giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita a rilascio modificato da 20 mg contiene:

principio attivo: nisolpidina 20 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, lattosio, polividone 25, sodio laurilsolfato, magnesio stea-

rato, idrossipropilmetilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, polietilene 4000, titanio biossido, ossido di ferro giallo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita a rilascio modificato da 30 mg contiene:

principio attivo: nisolpidina 30 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, lattosio, polividone 25, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, polietilene 4000, titanio biossido, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni compressa rivestita a rilascio modificato da 40 mg contiene:

principio attivo: nisolpidina 40 mg;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microcristallina, crospovidone, lattosio, polividone 25, sodio laurilsolfato, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, metildrossipropilcellulosa, polietilene 4000, titanio biossido, ossido di ferro giallo, ossido di ferro rosso (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: angina cronica stabile; ipertensione arteriosa.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 D.Lgs. n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6379

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bioscalmed»

Estratto decreto A.I.C. n. 296 del 6 luglio 1998

Specialità medicinale: BIOSCALMED nelle forme e confezioni: 6 bustine da 10 g di shampo al 2% e tubo crema all'1% per uso dermatologico da 20 g.

Titolare A.I.C.: Società Giuliani p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2, codice fiscale 00752450155.

Produttore: la produzione ed i relativi controlli sono effettuati dalla società Zeta Farmaceutici p.a. nello stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani n. 10.

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Ivers-Lee Italia p.a. nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese), corso della Vittoria n. 1533.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

6 bustine da 10 g di shampo al 2%;

A.I.C. n. 029438025 (in base 10), 0W2D29 (in base 32);

classe: «C»;

tubo crema all'1% per uso dermatologico da 20 g;

A.I.C. n. 029438013 (in base 10), 0W2D1X (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 D.Lgs. n. 539/1992).

Composizione: ogni bustina da 10 g contiene:

principio attivo: miconazolo nitrato 200 g (pari a miconazolo 173,7 g);

eccipienti:

laurilsolfato di monoetanolamina;

trigliceride di acidi grassi vegetali saturi C_{10}-C_{18};

polisorbato 80;

lecitin dietanolamide;

fenossietanolo-paraidrossibenzoato + undecilenoil-5(OE)-paraidrossibenzoato (undebenzofenone);

magnesio aspartato;

profumo Dakta 1,

(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

100 g di crema contengono:

principio attivo: miconazolo nitrato 1 g (pari a miconazolo 0,868 g);

eccipienti:

ciclometicone (K4);

dimeticone (20);

isopropil palminato;

isodecil laurato;

cera microcristallina;

cera di paraffina;

sorbitan isostearato;

alluminio stearato;

magnesio stearato;

pantenolo;

tocoferil acetato;

metilcloro- e mitiliso-tiazolinone;

profumo Alanya 75813;

acqua depurata,

(nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

Bioscalmed shampo:

infezioni cutanee localizzate dovuta a funghi (micosi) come: pityriasis versicolor, pityriasis capitis, tinea capitis e conseguente desquamazione secca del cuoio capelluto.

Bioscalmed crema:

infezioni cutanee localizzate dovuta a funghi (micosi) come: pityriasis versicolor, «piede d'atleta».

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6390

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Comunicato concernente le dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli al 31 agosto 1998, ai sensi del regolamento CE n. 1294/96 della commissione del 4 luglio 1996.

Per la campagna vitivinicola 1998-99, il modello originale (e gli eventuali allegati) delle dichiarazioni di giacenza vino e prodotti vinicoli al 31 agosto 1998, presentato dai soggetti obbligati presso il comune nel cui territorio sono detenuti i prodotti dichiarati, deve essere trasmesso entro e non oltre il 10 settembre 1998, al seguente nuovo indirizzo:

A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA.

Restano ferme le disposizioni concernenti la trasmissione delle copie agli uffici provinciali degli assessorati regionali dell'agricoltura e al servizio repressione frodi competente per territorio.

98A6431

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli ai fini previdenziali per l'anno 1998

Con decreto ministeriale 1° luglio 1998 le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli, da valere per l'anno 1998, sono determinate (ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art 8 sub articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459; degli articoli 3 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457; ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, modificato dall'art. 14 del decreto legislativo n. 375 dell'11 agosto 1993; nonché ai sensi dell'art. 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233) nelle seguenti misure specifiche per ciascuna provincia:

PROVINCIA	Operai a tempo determinato O.T.D. (lire)	Operai a tempo indeterminato (O.T.I.)				
		comuni (lire)	qualificati (lire)	qualificati super (lire)	specializzati (lire)	specializzati super (lire)
Agrigento	87.587	70.401	77.401	81.405	83.761	89.602
Alessandria	96.356	76.771	84.405	88.924	93.237	97.676
Ancona	90.411	73.453	81.858	87.086	88.867	94.329
Circ.ne autonoma Valle d'Aosta	97.519	77.839	85.072	—	91.807	97.296
Arezzo	90.869	75.014	82.706	87.101	90.360	94.711
Ascoli Piceno	87.381	72.047	79.705	—	86.704	90.018
Asti	89.349	73.254	81.080	85.843	89.039	93.057
Avellino	87.133	77.430	83.744	88.222	91.544	95.038
Bari	88.905	73.970	81.050	—	88.148	91.188
Belluno	92.051	79.555	85.801	—	92.204	98.042
Benevento	87.030	71.888	78.217	—	84.368	89.306
Bergamo	92.443	75.572	83.424	87.327	92.007	97.010
Bologna	91.023	75.321	84.709	86.631	94.768	101.643
Bolzano	94.831	79.114	86.368	—	92.961	—
Brescia	94.142	77.238	84.925	89.478	92.765	96.635
Brindisi	91.758	75.986	84.162	—	89.358	90.937
Cagliari	89.577	77.544	83.655	—	93.095	97.808
Caltanissetta	87.322	71.782	78.859	78.960	86.449	90.778
Campobasso	82.813	77.602	83.619	—	90.604	93.124
Caserta	86.876	63.034	81.009	—	88.217	92.368
Catania	89.298	73.073	81.716	—	87.978	93.996
Catanzaro e Vibo Valentia	84.397	67.421	76.113	80.714	86.019	88.194
Chieti	86.766	71.499	78.586	80.292	84.644	88.348
Como	94.978	77.999	85.644	90.032	93.884	97.782
Cosenza	84.893	59.275	73.292	81.324	85.137	90.379
Cremona	94.912	79.489	85.174	89.955	96.584	102.289
Cuneo	92.494	75.065	83.901	86.818	92.993	99.537
Enna	87.788	69.387	76.202	—	83.349	86.201
Ferrara	90.866	69.578	78.841	77.430	89.231	94.956
Firenze	90.236	74.834	83.241	—	94.025	94.354
Foggia	97.265	78.650	86.892	88.350	94.990	98.960
Forlì	93.317	71.679	83.383	—	90.522	97.981
Frosinone	84.140	69.535	76.853	—	83.969	—
Genova	86.700	69.550	76.395	82.169	84.036	88.228
Gorizia	86.188	67.889	75.790	77.701	83.468	88.195
Grosseto	91.644	77.123	84.309	84.198	91.919	97.116
Imperia	88.085	72.205	78.622	83.384	86.307	89.348
Isernia	84.353	74.503	80.498	—	87.514	—
L'Aquila	86.025	70.944	75.861	—	81.986	—
La Spezia	87.100	69.940	76.893	78.323	85.501	89.504
Latina	86.942	72.921	79.831	85.836	87.675	92.514
Lecce	88.515	63.852	81.618	81.003	88.045	91.332
Livorno	89.352	74.604	82.119	—	90.839	95.113

PROVINCIA	Operai a tempo determinato O.T.D. (lire)	Operai a tempo indeterminato (O.T.I.)				
		comuni (lire)	qualificati (lire)	qualificati super (lire)	specializzati (lire)	specializzati super (lire)
Lucca	92.112	75.456	83.052	81.563	90.746	96.640
Macerata	88.239	72.080	79.122	81.849	86.824	93.334
Mantova	93.846	89.473	96.543	102.234	108.592	115.989
Massa Carrara	88.113	75.992	82.673	—	89.176	95.556
Matera	83.977	70.599	77.341	78.427	82.265	86.916
Messina	87.527	72.029	78.694	—	84.503	89.639
Milano e Lodi	92.628	74.931	82.531	87.201	90.863	94.901
Modena	96.481	94.744	95.639	84.985	101.900	113.889
Napoli	86.686	63.507	81.687	—	90.154	89.013
Novara	93.522	74.876	83.258	—	93.521	97.304
Nuoro	95.928	81.908	88.075	88.095	98.931	102.999
Oristano	87.782	75.108	81.855	—	90.794	95.432
Padova	92.286	74.732	85.386	85.722	92.956	101.770
Palermo	89.941	73.629	80.674	84.856	88.048	91.401
Parma	90.797	—	80.195	86.539	91.824	97.350
Pavia	94.546	78.695	86.615	91.546	95.660	99.995
Perugia	89.272	74.178	81.035	82.714	88.992	93.002
Pesaro	88.889	73.549	80.503	85.139	87.535	92.336
Pescara	86.247	72.127	78.913	—	85.515	89.250
Piacenza	91.289	75.051	82.941	87.612	91.685	96.348
Pisa	91.094	76.292	83.956	—	92.086	96.443
Pistoia	97.929	77.057	86.144	90.682	95.543	100.301
Pordenone	90.159	71.897	79.690	—	88.091	93.025
Potenza	86.987	72.366	79.363	83.351	86.518	90.560
Ragusa	90.647	73.249	79.119	82.809	85.713	92.524
Ravenna	92.955	70.412	80.511	82.089	92.449	100.231
Reggio Calabria	87.578	69.977	76.772	—	83.592	89.821
Reggio Emilia	92.844	84.027	91.607	98.149	105.335	123.465
Rieti	88.857	73.690	81.859	88.006	89.825	94.266
Roma	88.671	71.807	79.771	—	88.013	92.646
Rovigo	87.948	75.139	82.002	83.310	91.771	97.585
Salerno	88.984	69.199	80.263	83.116	87.814	90.807
Sassari	89.311	79.486	86.090	83.019	96.863	100.586
Savona	83.093	67.824	74.703	—	81.525	85.763
Siena	93.398	74.756	83.777	84.815	92.612	97.242
Siracusa	85.690	59.688	64.602	82.145	84.905	—
Sondrio	89.678	71.740	81.486	86.189	89.434	93.683
Taranto	88.678	73.076	80.794	—	88.888	92.382
Teramo	86.977	71.279	79.161	—	85.918	87.070
Terni	83.054	70.975	77.884	—	83.832	88.464
Torino	95.583	77.473	85.925	89.313	94.655	99.594
Trapani	88.070	72.638	79.127	80.547	86.237	87.873
Trento	96.463	76.726	88.381	—	99.743	107.426
Treviso	93.884	81.834	88.610	93.389	97.311	102.550
Trieste	85.360	68.045	76.059	—	82.974	87.892
Udine	86.932	74.656	80.727	78.643	87.882	100.597
Varese	92.743	72.117	81.837	85.131	89.731	93.169
Venezia	90.008	71.765	80.641	84.879	89.472	94.805
Vercelli	95.058	73.503	85.661	84.877	95.315	103.876
Verona	93.001	77.236	86.269	91.616	97.189	103.194
Vicenza	93.745	76.728	80.882	84.590	88.886	94.196
Viterbo	89.403	72.886	80.363	82.553	87.672	91.624

98A6430

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 gennaio 1998, n. 190, concernente: «Regolamento recante norme sulle specifiche tecniche applicative del decreto ministeriale 21 novembre 1972 per la costruzione e la riparazione degli apparecchi a pressione». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 20, prima colonna, art. 1, comma 1, terzo rigo, dove è scritto: «... ai sensi del regio decreto 12 *agosto* 1927, n. 824, ...», leggasi: «... ai sensi del regio decreto 12 *maggio* 1927, n. 824, ...»; inoltre, a pag. 20, seconda colonna, art. 1, comma 1, dove è erroneamente indicata per la seconda volta la lettera *c),* dove è scritto: «*c)* "Raccolta *M* - revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;», leggasi: «*d)* "Raccolta *S* - revisione 1995" per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione e sistemi di pressione;».

98A6406

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001.* Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale *destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle* altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 6 0 9 8 *

L. 1.500